



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1509 del Ruolo Generale
dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data 23
dicembre 2011 da

INAIL

In persona del Direttore Regionale pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 e
rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] come da procura
generale alle liti n. 21486 del 14 novembre 2011 a ministero del
dott. [redacted] n. 21486 rep.

RICORRENTE

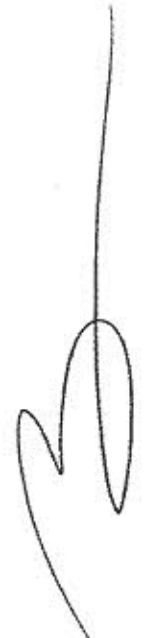
Contro

B [redacted] F [redacted]

E [redacted]

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliati a Reggio Emilia, via [redacted] presso e nello
studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende

60/2014
Sent. Nr. 25/60/2014
Del 25/02/2014
Dep. 15/09/2011/23
Fasc. Nr. 540/2014
Cron. Nr.


GURRIT



unitamente all'avv. [REDACTED] come da procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

In punto a azione di regresso

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 febbraio 2014

Il procuratore di E [REDACTED] e B [REDACTED] F [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 febbraio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2011 regolarmente
notificato l'Inail conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, la società E [REDACTED]
[REDACTED] e B [REDACTED] F [REDACTED] affinché accertasse e dichiarasse la
responsabilità civile di F [REDACTED] B [REDACTED] e di E [REDACTED] in relazione
all'infortunio occorso a G [REDACTED] D [REDACTED] e per l'effetto
condannasse gli stessi a versare all'Inail la somma di euro
28.726,14 oltre accessori di legge.

Espondeva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituivano con memoria depositata in data 8 marzo 2012
F [REDACTED] B [REDACTED] ed E [REDACTED] chiedendo in via preliminare che
venisse dichiarata l'improponibilità dell'azione di regresso spiegata
dall'Inail per pregiudizialità penale e affinché per l'effetto venisse
dichiarata la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.



Chiedevano, altresì, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'azione di regresso per mancanza della necessaria allegazione e prova del presupposto dell'azione di regresso e, cioè, dell'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto reato.

Domandavano, quindi, il rigetto del ricorso.

Esponevano dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa veniva istruita con consulenza medica d'ufficio, con l'escussione di testi e con la produzione di documenti.

All'udienza odierna la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Si ritiene che l'eccezione preliminare di improcedibilità proposta da parte ricorrente sia infondata.

Come asserito dalla Costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 13790/2010, 16874/2004, n. 2952/2001) "In base alla regola generale di cui all'art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il giudizio di regresso instaurato dall'Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate al lavoratore infortunato, ex art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti; ove, poi, l'INAIL eserciti la facoltà di costituirsi parte civile (ex art. 2 della legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 61, primo comma, del d.lgs. n. 81 del 2008) nel processo penale pendente contro il datore di lavoro per i medesimi fatti, la sospensione del giudizio civile è esclusa, ex

GIURET



art. 75, secondo comma, cod. proc. civ., in caso di proposizione dell'azione nella sede civile prima della sentenza penale di primo grado".

Non si può, poi, ritenere che la sentenza penale di assoluzione costituisca giudicato nel presente procedimento in quanto l'Inail non ha partecipato al processo penale (cfr. sentenza n.1601/2012 del Tribunale di Reggio Emilia depositata in data 16/02/2013).

Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n.4961/2010), infatti, "L'art. 654 cod. proc. pen., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione; il citato art. 654, peraltro, esclude comunque l'efficacia in sede civile del giudicato penale di assoluzione ove i fatti oggetto del giudizio penale non siano sovrapponibili a quelli oggetto del processo civile."

Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della controversia si osserva quanto segue.

La dinamica del sinistro è sostanzialmente pacifica.

Il dipendente **R.** stava effettuando controlli su alcune motoseghe che presentavano difetti meccanici sulla pompa dell'olio ed in particolare stava smontando la frizione di una motosega con l'ausilio dell'avvitatore quando alcuni pezzi metallici della frizione hanno colpito accidentalmente e violentemente **D.** **G.**



GIURE.IT



al gomito sinistro.

Occorre, quindi, verificare se sussista la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio per cui è causa per violazione della normativa di cui all'art. 35 del d.lgs n. 626/1994 come dedotto dall'Inail.

Orbene sulla base dell'istruttoria espletata si deve ritenere che non sussista la suddetta violazione.

Il teste M. S. dipendente di E. con mansione di coordinatore dei collaudatori e riparatori dopo aver precisato che "Un incidente simile non era mai accaduto in passato", ha riferito che "Preciso che al momento dell'infortunio lo svitatore non aveva un dispositivo di sicurezza per evitare la proiezione del particolare. Successivamente è stato messo un dispositivo di sicurezza atto a proteggere dalla fuoriuscita di pezzi. I primi dispositivi di sicurezza introdotti consistevano in una campana che proteggeva integralmente dalla fuoriuscita di pezzi, ma che impediva di lavorare sulla frizione - lo sbloccaggio della frizione. Detto dispositivo è stato quindi sostituito con una campana che protegge l'operatore che utilizza l'avvitatore, ma che non impedisce la proiezione di pezzi all'esterno in caso di rottura che possono colpire colleghi nelle vicinanze.

Preciso che eventuali rotture con questa protezione posso provocare la fuoriuscita di pezzi nel raggio di 45 cm secondo la mia valutazione in quanto non si sono verificate altre rotture".

Il teste B. L. ispettore dello SPSAL ha poi detto che "



L'avvitatore pneumatico in commercio non è dotato di tale dispositivo e tali dispositivi devono essere predisposti direttamente dalla ditta stante il particolare tipo di operazione che deve essere fatta con l'avvitatore".

Ebbene se si considera che secondo quanto riferito dai testi escussi gli avvitatori penumatici in commercio non sono dotati di dispositivo di sicurezza che impedisca la fuoriuscita di pezzi e che, comunque, l'unica protezione che permette l'esecuzione del lavoro è atta a salvaguardare solo l'operatore, ma non impedisce la proiezione di pezzi all'esterno in caso di rottura che possono colpire persone nelle vicinanze si deve ritenere che la mancanza, al momento del sinistro, di un siffatto dispositivo di sicurezza non costituisca violazione dell'art.35 della legge n.626/1994.

Si osserva, infatti, che detto dispositivo non avrebbe, comunque, impedito il sinistro e che, peraltro, si tratta di dispositivo di cui non sono dotati gli avviatori in commercio.

Occorre, poi, aggiungere che dalla deposizione dei testi escussi (cfr. testi B. [REDACTED], S. [REDACTED]) è risultato provato che il dipendente R. [REDACTED] era stato formato in relazione alla mansione che stava eseguendo al momento del sinistro e che la corretta esecuzione dell'operazione era idonea ad impedire la fuoriuscita di parti.

Del resto anche il giudice penale ha escluso la responsabilità penale del datore di lavoro nella sentenza n. 1601/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2012 e depositata in data 16.02.2013.



In particolare si legge in tale sentenza: “ Da quanto sopra esposto ritiene questo giudice che non sia rimasta provata la sussistenza del fatto ascritto all'imputato al quale viene contestato di non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate alle lavorazioni da svolgere o adattate a tali scopi. L'unica cosa che poteva essere apprestata si è visto essere la protezione, la campana che è stata posizionata sullo svitatore. Ma tale protezione non è un'attrezzatura bensì un componente aggiuntivo del macchinario che in commercio è venduto senza alcuna protezione. La particolarità del lavoro svolto da R. [REDACTED] perfettamente formato a tale scopo, imponeva che lo stesso venisse svolto solo ed esclusivamente nel modo nel quale è stato eseguito. Il rischio di fuoriuscita di piccoli pezzi durante la fase di svitamento è del tutto ineliminabile e che neppure la protezione che è stata prevista è in grado di evitare. Manca pertanto un nesso di causa tra il fatto e l'evento poiché infortunio occorso, peraltro del tutto eccezionale (tutti i testi hanno dichiarato che mai si era verificato un accadimento del genere) costituisce un evento che non può essere in alcun modo evitato: in altri termini non esistono attrezzature che possono ovviare alla possibilità che durante la fase di svitamento il pezzo possa rompersi e alcune sue parti possano fuoriuscirne e , poiché dotati di una forza centrifuga, possono dirigersi nelle più svariate direzioni...”

Si osserva, poi, che la responsabilità datoriale non può essere esaminata in relazione a profili diversi da quelli dedotti dall'Inail.



Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Si ritiene che stante la controvertibilità in fatto e la peculiarità della fattispecie debbano essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

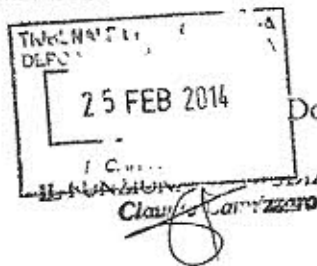
Stante la soccombenza devono essere poste integralmente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1509/2011 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Condanna l'Inail in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a ~~Enrico~~ e a ~~Bianca~~ ~~Fazio~~ le spese processuali che liquida previa compensazione della metà nella restante somma di euro 1800,00 oltre iva e cpa come per legge
- 3) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'Inail.

Reggio Emilia, 25 febbraio 2014



Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

GIURE.IT

